

Delibera di G.C. n. 120 del 14.11.2019

**COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
CAMPI DA TENNIS DI CASALE DI SCODOSIA VIA USSUOLO SUD
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB CASALE DI SCODOSIA.**

L'anno duemila _____ il giorno __ del mese di presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge;

TRA:

il **Comune di Casale di Scodosia (PD)**, cod. Fisc. e P. Iva 00766480289 ,con sede in Casale di Scodosia, Piazza Matteotti 1, nella persona del geom. _____ Responsabile della 3^ Area "Servizi Tecnici", giusto Decreto Sindacale n. 5 del 07/10/2019, domiciliato per la carica presso l'Ente, all'uopo autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

la **Associazione Sportiva Tennis Club Casale di Scodosia**, C.F. 91005500284 ,con sede legale in Via Ussuolo Sud n. 1181 , nella persona del Presidente pro-tempore, Sig. _____ ,nato a _____ , residente a _____ all'uopo autorizzato alla firma come da Statuto della Associazione.

RICHIAMATO

la delibera di Giunta Comunale nr. 108/2019, con la quale gli impianti sportivi oggettivati sono stati classificati quali "*impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale*" così come definiti dall'art. 4 punto g. della L.R. nr. 8 dell'11.5.2015 che recita "*impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione*";

PREMESSO CHE

Il Comune di Casale di Scodosia (di seguito "Comune") riconosce lo sport e la pratica sportiva quali attività essenziali ed autonome per la formazione della persona, per il miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo sociale e civile della collettività, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni.

Il Comune riconosce che, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni relative allo sport e alla pratica sportiva possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e l'attività delle loro formazioni sociali. A tal fine, il Comune intende favorire l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali alle società sportive o associazioni sportive dilettantistiche, in conformità a quanto disposto dall'art.90, commi 24 e seguenti, della Legge 289/2002;

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali:

- le attività formative per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- l'attività motoria e ricreativa in favore della cittadinanza.

La gestione degli impianti sportivi comunali deve ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Nel perseguire le suddette finalità il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

- l'art. 90, comma 25, della legge n° 289 del 27 dicembre 2002, recita testualmente *“nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche ... omissis ..., sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso ... omissis ...”*;

- gli articoli 24-comma 1, 25 comma-1 e 26 comma-2 della L.R. del Veneto n° 8 dell'11.5.2015 recitano:

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.;

Art. 25 - Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro omissis.....;

Art. 26 - Modalità di affidamento

2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Casale di Scodosia, alle condizioni previste nel presente atto, affida all'Associazione Sportiva TENNIS CLUB CASALE DI SCODOSIA (di seguito "Soggetto gestore") la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato Impianto Sportivo Comunale Tennis e ubicato in via Ussuolo Sud n°57 Casale di Scodosia, Catastalmente identificato al Fg. 5 Part. 1181/Parte, con tutte le pertinenze mobili ed immobili che lo corredano nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto al Soggetto gestore.

L'impianto sportivo, come evidenziato nell'allegata planimetria, è costituito da:

- n° 2 campi da tennis
- palazzina servizi, spogliatoi e area ristoro

Art. 2 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata di anni 5.(cinque).

Si da atto che, la gestione da parte del concessionario decorre a partire dal 1 Dicembre 2019

2. Alla scadenza (30 Novembre 2024), la presente convenzione è rinnovabile, su accordo delle parti, con adozione di formale provvedimento amministrativo.

3. E' facoltà di ambo le parti ("Comune" e "Soggetto Gestore") recedere dal presente atto con preavviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di sei mesi.

Art. 3 - RESPONSABILITA' E MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il "Soggetto gestore" utilizza gli impianti per effettuare le seguenti attività:

- allenamenti, campionati, corsi, stages, riunioni inerenti la pratica sportiva;
 - attività amministrative, sociali e ricreative;
 - ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui alle premesse.
2. Ferme restando le esigenze sportive del Soggetto gestore, come da calendario di attività stagionale da presentare all'ufficio tecnico comunale all'inizio della Stagione Sportiva, e le caratteristiche strutturali di ciascun impianto sportivo, è obbligatorio per il Soggetto gestore garantire la massima fruibilità dell'impianto, a carattere occasionale e anche in modo non esclusivo, a soggetti terzi, previo introito, da parte del Soggetto gestore stesso, delle tariffe mediamente praticate e sottoposte all'assenso preventivo della Giunta Comunale.
3. Al Soggetto gestore spettano:
- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti, nel rispetto degli indirizzi tariffari formulati dalla Giunta Comunale;
 - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità e i vincoli indicati nella presente convenzione;
 - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni disposte nella presente convenzione;
 - lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, nel rispetto della disciplina normativa vigente;
 - l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature eventualmente presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
4. Il Soggetto gestore è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.
- In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Soggetto gestore è autorizzato a richiedere all'utilizzatore il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione.
5. Il Soggetto Gestore deve mettere a disposizione gratuita a favore del Comune gli impianti sportivi Tennis per un numero di giorni 5 (cinque) all'anno, in periodi da concordare preventivamente tra Comune e Soggetto Gestore .

Art. 4 – GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Soggetto gestore deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

Sono conseguentemente a carico del gestore, tutte le spese relative a:

- utenze gas, energia elettrica, acquedotto.;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici;
- manutenzione ordinaria degli arredi ed attrezzature in dotazione, serramenti interni ed esterni, vetri ecc.;
- manutenzione ordinaria delle aree verdi ricomprese nel sito ospitante gli impianti;
- manutenzione completa dei campi di gioco.

Si riportano a titolo di dettaglio esemplificativo e non esaustivo di quanto sopra, alcune tipologie di interventi:

- servizio di pulizia di tutte le parti date in gestione;
- manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione interna dei fabbricati, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e dei termoconvettori, infissi e vetri;
- espurgo e pulizie degli scarichi, dei lavandini, delle docce e dei w.c. fino alla fognatura;
- ripresa periodica della tinteggiatura interna degli spogliatoi, ove necessario;

- manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, dei cancelli, cancellate, reti di recinzione, nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
- manutenzione dei terreni di gioco e dei relativi manti.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al precedente comma, potranno essere effettuati indistintamente sia da volontari che da personale dipendente del Soggetto gestore, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

E' fatto obbligo non manomettere gli impianti soggetti a certificazioni tecniche e regolari montaggi senza la necessaria autorizzazione scritta da parte degli uffici comunali.

Sono, altresì, a carico del Soggetto gestore le spese relative a tutte le utenze (gas metano, illuminazione, acqua, telefono, ecc.); il Soggetto gestore dovrà provvedere all'intestazione delle stesse.

Il Soggetto gestore per la gestione degli impianti sportivi comunali è tenuto pertanto a quanto segue:

- aprire e chiudere gli impianti;
- custodire gli impianti, le attrezzature ed i materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- supportare tecnicamente l'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- osservare le norme in materia igienico-sanitaria e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- assolvere gli eventuali adempimenti di natura contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e fiscale relativamente al personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria attività in favore del Soggetto gestore;
- pagare gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti sportivi, ad esclusione di quelli che per legge sono a carico del proprietario;
- designare la figura del responsabile degli impianti sportivi comunicando il nominativo all'ufficio tecnico comunale;
- non sub-affidare la stessa gestione degli impianti, né cedere o sub concedere, in tutto o in parte, l'impianto senza l'autorizzazione del Comune;
- inoltrare al termine di ogni stagione sportiva:
 - una relazione illustrativa in ordine all'utilizzo dell'impianto;
 - copia della contabilità separata inerente la gestione in concessione;
 - copia del verbale del sopralluogo effettuato congiuntamente con l'Ufficio Tecnico Comunale per verificare la corretta manutenzione dell'impianto e il rispetto degli obblighi assunti dal Soggetto gestore medesimo con la sottoscrizione della presente convenzione;

Sono a carico del Comune:

- a) la manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del Soggetto gestore;
- b) la manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
- c) la manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
- d) la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici;
- e) Potatura iniziale delle siepi ubicate sui lati nord ed est in modo da renderle omogenee ed in linea tra loro, con altezze massime ml. 3,00 lato nord e ml 2,00 lato est. Dopo tale potatura iniziale, la manutenzione sarà a carico del Soggetto Gestore.

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune in qualunque momento, con preavviso di almeno 60 giorni consecutivi da notificarsi al Soggetto gestore, potrà apportare agli impianti sportivi tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo,

gli impianti dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Soggetto gestore al Comune.

Il Soggetto gestore deve sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Soggetto gestore le tariffe dovute per gli spazi non fruiti e non potranno vantare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del Soggetto gestore.

Art. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

A fronte della gestione il “Comune” riconosce al “Soggetto gestore” un contributo annuo di € 3.000,00 (tremila), parametrato alla tipologia dell'impianto, alle modalità di utilizzo ed ai consumi ritenuti congrui.

Il contributo verrà erogato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto gestore della seguente documentazione, a conclusione della Stagione sportiva:

- una relazione illustrativa in ordine all'utilizzo dell'impianto;
- la contabilità separata inerente la gestione in concessione;
- verbale del sopralluogo effettuato congiuntamente con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per verificare la corretta manutenzione dell'impianto e il rispetto degli obblighi assunti dal Soggetto gestore medesimo con la sottoscrizione della presente convenzione.

Il Soggetto gestore può proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto stesso, all'ampliamento dell'attività sportiva, e a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. La domanda, da inoltrare all'Ufficio tecnico, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri la tipologia e la finalità dell'intervento. Valutata l'importanza delle migliorie proposte, il Comune, rilascia il nulla osta preventivo all'intervento

Art. 6 - TARIFFE D'USO DELL'IMPIANTO

La gestione degli impianti sportivi comporterà l'obbligo del Soggetto gestore di applicare e riscuotere le tariffe di utilizzo degli impianti, nel quadro delle tariffe mediamente praticate e sottoposte all'assenso preventivo del Comune.

Rimane l'obbligo da parte del Soggetto Gestore di presentare al Comune il Bilancio di previsione e Consuntivo..

Le Istituzioni scolastiche del Comune beneficeranno nel corso dell'anno scolastico dell'uso gratuito degli impianti sportivi comunali in base ad un calendario annuale concordato tra Soggetto gestore e Istituzioni scolastiche.

Il Comune beneficerà per un numero di 5 (cinque) giornate all'anno, dell'accesso agli impianti ed ai servizi del Soggetto gestore a titolo gratuito per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali, culturali o altre ritenute utili dal Comune stesso in tempi ed orari preventivamente concordati con il Soggetto gestore al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive come da programma comunicato all'Unità Sport Tempo Libero.

Art. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE SULL'USO DELL'IMPIANTO

Il Comune ha la piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari dell'Ufficio tecnico o loro delegati.

Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti.

Detto personale:

- accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto;
- svolge il controllo sulla gestione e manutenzione degli impianti.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

Il Soggetto gestore è responsabile dei danni provocati dai propri associati e/o da terzi agli impianti e alle relative strutture e dotazioni.

Il Soggetto gestore solleva il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento, per danni subiti da terzi e/o da propri associati, verificatisi durante la gestione degli impianti.

Il Soggetto gestore è tenuto alla stipula di assicurazione, con idonei massimali, a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività svolte negli impianti sportivi per la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività. Fornisce all'Amministrazione comunale copia della polizze assicurative entro dieci giorni dalla stipulazione dell'atto di concessione.

ART. 9 - RICONSEGNA

Il Soggetto gestore si impegna a riconsegnare, alla scadenza della presente convenzione, gli impianti e le relative strutture e dotazioni al Comune di Casale di Scodosia, senza l'espletamento di ulteriori formalità.

Ogni manufatto resterà di fatto e di diritto del Comune, senza che il Soggetto gestore possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.

La verifica del rispetto degli obblighi di custodia, conservazione e restituzione dell'impianto e delle relative strutture e dotazioni sarà fatto sulla base del verbale di consistenza, tenendo conto del deperimento connesso al normale e al diligente uso e manutenzione dei beni.

ART. 10 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SUB CESSIONE

Il Soggetto gestore si impegna per tutta la durata della concessione a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo l'impianto e le relative strutture e dotazioni garantendone la piena disponibilità e libertà da ogni vincolo.

La sublocazione o cessione di tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, dovrà avvenire con l'autorizzazione scritta del Comune.

ART. 11 - DECADENZA E REVOCA – CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE

1. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le modalità previste e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti;
- il Soggetto gestore si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2. Il Soggetto gestore al quale è stato applicato un provvedimento di risoluzione potrà essere escluso dalla successiva concessione per l'assegnazione di impianti.

3. Il Comune, attraverso il Dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, può disporre la revoca della concessione di gestione degli impianti sportivi:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 12 – CONTROVERSIA

Per ogni controversia è competente il Foro di Rovigo.

ART. 13 – REGISTRAZIONE D’USO

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE
RESPONSABILE 3^ AREA
“SERVIZI TECNICI”
(Tasso geom. Antonio)

IL SOGGETTO GESTORE
PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
TENNIS CLUB CASALE DI SCODOSIA
(Piemonte Filippo)
